



COMUNE DI MORRO REATINO

Provincia di Rieti

ORDINANZA N. 10 *ROT.*

Oggetto: Divieto di utilizzo dell'acqua potabile per usi impropri.

IL SINDACO

Visto l'elevato e prolungato aumento delle temperature registrato negli ultimi giorni, che ha comportato un consistente aumento dei consumi idrici;

CONSIDERATO CHE:

- l'utilizzo dell'acqua potabile deve essere limitato agli usi strettamente necessari e vitali;
- l'abbeveramento del bestiame costituisce un uso essenziale e inderogabile, necessario alla tutela del benessere animale e della salute pubblica;
- si sono verificate condotte illecite come l'allaccio abusivo di tubi o manomissioni alle fontane pubbliche;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. 18/2023, concernente la qualità e l'uso delle acque destinate al consumo umano;
- le disposizioni in materia di igiene, sicurezza pubblica e tutela delle risorse idriche;

ORDINA

1. **È fatto divieto assoluto**, su tutto il territorio comunale, di utilizzare l'acqua potabile proveniente dalla rete pubblica per usi non domestici, ed in particolare per:
 - irrigare orti, giardini, aiuole e aree verdi private;
 - lavare veicoli (fatta eccezione per gli impianti autorizzati);
 - riempire piscine, fontane ornamentali, vasche e contenitori simili;
 - usi industriali, artigianali o commerciali non strettamente indispensabili.
2. **È sempre consentito**, senza limitazioni:
 - l'uso dell'acqua potabile per scopi domestici, alimentari e igienico-sanitari;



COMUNE DI MORRO REATINO

Provincia di Rieti

- l'abbeveramento del bestiame, in quanto rientrante tra gli usi primari e indispensabili della risorsa idrica.
- 3. **È altresì vietato:**
 - manomettere o alterare il funzionamento delle fontane pubbliche presenti sul territorio comunale;
 - collegare tubi, manichette, gomme da irrigazione o altri dispositivi di prelievo alle fontane pubbliche, o comunque allacciarsi abusivamente alla rete idrica per finalità non consentite.

4. Il presente provvedimento ha efficacia immediata e resta valido fino a nuova disposizione o revoca espressa.

5. La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di verificare il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a €500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune

IL SINDACO
MASSIMO CONTI